TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Lazio – Latina, 22 marzo 1999, n. 253.

È da considerarsi valido, in base al principio del favor voti, il voto di lista espresso tracciando una croce nello spazio della scheda riservato alla preferenza a fianco del contrassegno.

Omissis.
4. - Il primo motivo del ricorso principale risulta fondato in quanto nella Sezione n. 67 effettivamente alla lista … non è stato assegnato il voto espresso sulla scheda che, senza altri segni, contiene esclusivamente una grossa «X» apposta nello spazio riservato al voto di preferenza per i candidati della medesima lista, vale a dire, accanto al contrassegno.
La mancata assegnazione del voto in questione è emersa chiaramente dalla verificazione.
La tabella di scrutinio indica per la lista … n. 33 voti e tale cifra rappresenta la somma delle 26 schede portanti espressioni di voto sia per il candidato Sindaco … sia per la lista sopra menzionata collegata a tale candidato Sindaco (e/o di preferenza per candidati di quest'ultima) e delle ulteriori sette schede portanti espressioni di «voto dissociato», vale a dire, sia per uno dei candidati a Sindaco diversi dal sig. … sia per la lista in questione o per suoi candidati (Cfr. le copie da 1 a 8 allegate al verbale della verificazione).
Né le parti resistenti hanno formalmente contestato, sia pure attraverso la proposizione di ricorso incidentale, la correttezza dell'assegnazione dei voti sopraindicati.
Per quanto concerne la scheda alla quale si riferisce il ricorrente, ad avviso del Collegio, non può essere posto in dubbio che il segno grafico apposto accanto alla lista prescelta costituisca una valida manifestazione della volontà dell'elettore, in quanto anch'esso esprime in modo inequivoco la preferenza di quest'ultimo per la lista stessa.
Occorre, infatti, dare applicazione al principio del *favor voti* enunciato dall'art. 69 comma 2 T.U. 16 maggio 1960 n. 570, secondo il quale la validità del voto va sempre affermata quando sia possibile desumere la volontà dell'elettore, salvo che dalla scheda emerga in modo inoppugnabile l'intento di farsi riconoscere (Cfr. per tutte Cons. Stato, V Sez., 29 luglio 1997 n. 853).
La descritta conclusione trova, d'altra parte, indirettamente conforto nell'art. 6 comma 3 L. 25 marzo 1993 n. 81 che, riconoscendo esplicitamente la possibilità per l'elettore di votare per la lista «tracciando un segno sul contrassegno», non esclude e, pertanto, sembra implicitamente ammettere la validità di tutte le possibili forme equivalenti, qual è appunto l'apposizione, senza ulteriori aggiunte, del segno accanto al simbolo di lista stessa.
Omissis..